

ALLEGATO "A" al n. 53.297/19.843 di Repertorio

STATUTO

"FONDAZIONE JOY ONLUS"

con sede in Milano

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita una Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata **"FONDAZIONE JOY ONLUS"**.

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La Fondazione ha sede in Milano Corso di Porta Nuova 15/A e potrà istituire dipendenze o sedi secondarie in Italia o all'estero. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia,

promuovendo iniziative nel settore prevalente dell'assistenza sociale o socio sanitaria, come, in via esemplificativa e non esaustiva:

progetti di sostegno psicosociale alla genitorialità per famiglie in difficoltà, madri con bimbi piccoli, donne in

gravidenza e neogenitori con i loro bambini, in grave condizione di disagio psicosociale o comunque in situazione di svantaggio in ragione di condizioni psichiche, fisiche, economiche e/o sociali, quali ad esempio la condizione di isolamento sociale in alcuni Comuni della cintura milanese e/o lo stato di immigrati e/o l'assenza del partner e/o lo stato di abbandono e/o le difficili condizioni economiche, attraverso ambulatori

psicologici, visite a casa da parte di educatori, attività di formazione e prevenzione per giovani genitori, attività di valutazione scientifica dell'efficacia dei propri interventi;

comunità riabilitative per persone con disturbo di personalità;

A tal fine la Fondazione:

- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed

iniziative di cui alle sopra indicate finalità;

promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione

con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della

comunità;

promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini;

promuove in via accessoria una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, con esclusione della pubblicazione di quotidiani;

assiste coloro che intendono donare, operando per la diffusione di una cultura della donazione tale da garantire la trasparenza della gestione e l'ottimizzazione della destinazione dei fondi.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con tutte le risorse espressamente destinate ad incremento del fondo di dotazione, quali:

- donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori;
- rendite non utilizzate dietro delibera del Consiglio d'Amministrazione;
- contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o degli altri enti pubblici;
- ogni altra entrata.

Art. 4

Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione di FONDAZIONE JOY ONLUS è costituito da tutte quelle risorse non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale della fondazione, quali:

1. rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
2. eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
3. eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di

enti territoriali o di altri enti pubblici;

4. contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti alla Fondazione;

5. entrate delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse di FONDAZIONE JOY ONLUS saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività di FONDAZIONE JOY ONLUS ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 6

Gli organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Comitato esecutivo (facoltativo);
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 a 15 membri.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato in prima istanza dai Fondatori. Successivamente alla prima designazione, la scelta e la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione spetta ai Fondatori in ragione della maggioranza dei componenti e al Comitato di nomina, che opererà sulla base di un regolamento redatto dal Consiglio stesso, in ragione dei restanti componenti.

Le operazioni di designazione e nomina sono condotte dal Presidente uscente.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati, per non più di due mandati consecutivi. Essi scadono con l'insediamento del nuovo consiglio.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte

Costituzionale;

- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;

- ricoprono la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Milano ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 8

Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di

Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 9

Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di eleggere il Presidente (salvo in sede di costituzione della Fondazione), eventualmente uno o due Vice Presidenti e di nominare i membri del Comitato Esecutivo se nominato;
- b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- c) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- d) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza qualificata dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- e) di approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- f) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- g) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- h) di deliberare per gli atti di straordinaria

amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Comitato Esecutivo;

i) di approvare eventuali regolamenti interni;

j) di nominare l'eventuale segretario generale;

k) di deliberare a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 18;

l) di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nonché al Comitato Esecutivo, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 10

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, a mezzo lettera raccomandata, telefax, posta

elettronica o ogni altro mezzo idoneo a consentire la prova della conferma di avvenuto ricevimento, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax, posta elettronica o ogni altro mezzo idoneo a consentire la prova della conferma di avvenuto ricevimento, da recapitarsi agli interessati almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono e sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei voti favorevoli dei presenti.

Art. 11

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, ove costituito, è composto da un minimo di 3 Membri e da un massimo di cinque Membri, ed è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e da membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Al Comitato Esecutivo competono, su delega nei limiti individuati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e sotto il controllo del Consiglio, i

poteri di ordinaria amministrazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni mese ed ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o ogni altro mezzo idoneo a consentire la prova della conferma di avvenuto ricevimento, e nei casi di urgenza almeno ventiquattro ore prima mediante telegramma, telefax, posta elettronica o ogni altro mezzo idoneo a consentire la prova della conferma di avvenuto ricevimento.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 12

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o

categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;

b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 13

Vice Presidenti

I Vice Presidenti, in numero non superiore a due, sono eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente più anziano di età può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli

stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 14

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e/o Revisori Contabili, in prima istanza dai Fondatori e quindi dai revisori dimissionari.

Il Collegio è presieduto da un presidente eletto tra i suoi membri dagli stessi.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le cariche sono gratuite salvo rimborsi per spese approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

Art. 16

Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato esecutivo, ove nominato, dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo dovranno essere seguiti i principi previsti dall'articolo 2423 bis del Codice Civile.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato

Esecutivo, ove nominato, dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre entro 15 giorni all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18

Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che nominerà anche il liquidatore, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o

a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 19

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

Art. 20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.TO PAOLO COLONNA

F.TO LOREDANA BOSTICCO

F.TO ANDREA PIETRO GIUSEPPE COTTINI

F.TO GIULIA ALESSANDRA STEFANELLA COLONNA

F.TO RUCLI MARIANNA - testimone -

F.TO GIUSEPPE DE LUCIA - testimone -

F.TO GABRIELE FRANCO MACCARINI NOTAIO (L.S.)